



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori
C.A.P. 17021 - Tel. 0182/6021 - Fax. 0182/471838
e-mail commercio@comune.alassio.sv.it

SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO
Servizio Commercio - Polizia Amministrativa - Suolo Pubblico - Artigianato

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Approvato con deliberazione C.C. n.18 del 03/04/2000
Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 28/02/2002
Modificato con deliberazione C.C. N.26 del 30/03/2006**

Indice

Titolo 1 - Norme generali

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
ARTICOLO 2 - Definizioni	pag. 3
ARTICOLO 3 - Finalità del regolamento	pag. 4
ARTICOLO 4 - Compiti degli uffici comunali	pag. 4
ARTICOLO 5 - Esercizio dell'attività	pag. 4
ARTICOLO 6 - Durata delle concessioni	pag. 5
ARTICOLO 7 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	pag. 6
ARTICOLO 8 - Normativa igienico-sanitaria	pag. 7
ARTICOLO 9 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag. 8

Titolo 2 - Mercati

Capo I - Norme generali

ARTICOLO 10 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	pag. 8
ARTICOLO 11 - Concessione del posteggio	pag. 8
ARTICOLO 12 - Concessione agli agricoltori	pag. 9
ARTICOLO 13 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 9
ARTICOLO 14 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	pag.10
ARTICOLO 15 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	pag.10
ARTICOLO 16 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione e della concessione	pag.11
ARTICOLO 17 - Mercato Straordinari	pag.11

Capo II - Individuazione dei mercati

ARTICOLO 18 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari	pag.12
ARTICOLO 18 bis – Mercato Specializzato dell'antiquariato e collezionismo	pag.12
ARTICOLO 18 ter- Concessione del posteggio	pag.13
ARTICOLO 19 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare	pag.14

Titolo 3 - Fiere

CAPO I - Norme generali

ARTICOLO 20 - Norme in materia di funzionamento delle fiere	pag.14
ARTICOLO 21 - Graduatorie di anzianità	pag.15
ARTICOLO 22 - Concessioni decennali	pag.15
ARTICOLO 23 - Orario di vendita	pag.16

ARTICOLO 24 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	pag.16
---	--------

Capo II - Individuazione delle Fiere

ARTICOLO 25 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche	pag.17
ARTICOLO 26 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.	pag.17

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

ARTICOLO 27 - Posteggi fuori mercato	pag.18
--------------------------------------	--------

Titolo 5 - Commercio itinerante

ARTICOLO 28 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	pag.19
ARTICOLO 29 - Zone vietate	pag.19
ARTICOLO 30 - Rappresentazione cartografica	pag.20
ARTICOLO 31 - Determinazione degli orari	pag.20

Titolo 6 - Sanzioni

ARTICOLO 32 - Responsabilità per danni	pag.20
ARTICOLO 33 – Sanzioni	pag.20

Titolo 7 - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 34 - Abrogazioni precedenti disposizioni	pag.21
ARTICOLO 35 - Concessione dei posteggi per la fiera di S. Anna- edizione 2000	pag.21
ARTICOLO 36 - Prima applicazione dell'art.11	pag.21
ARTICOLO 37 – Modalità operative per soppressione posteggi	pag.22

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 02/07/1999 e dall'art. 28 e seguenti del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114.

2. Il presente regolamento non si applica ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 114/98 salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle modalità di esercizio dell'attività in forma itinerante esercitata dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ai sensi della legge 09/02/63 n.59, e dai pescatori e cooperative di pescatori.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fine del presente regolamento si intendono:

- a) **Per commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) **Per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) **Per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande.
- d) **Per mercato straordinario**, l'edizione del mercato che si svolge, senza riassegnazione di posteggi.
- e) **Per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) **Per posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, al di fuori di aree mercatali, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- g) **Per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) **Per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- i) **Per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera.
- l) **Per esercizio del commercio itinerante**, lo svolgimento dell'attività commerciale su A.P. da parte di operatori che effettuano l'attività di vendita spostandosi da un luogo ad un altro. Detti operatori possono sostare nello stesso posto per il tempo necessario alla vendita e comunque per un periodo non superiore ad un'ora. Al termine dell'ora possono continuare l'attività di vendita purché in luogo distante almeno mt. 200 dal precedente.

m) **Per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

n) **Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese;
- e) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso il Servizio Commercio e il Corpo Polizia Municipale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Come previsto dall'art. 13 comma 6 della L.R. 19 del 2/7/99 possono essere stipulate convenzioni con Consorzi Cooperative esclusivamente di operatori titolari di posteggi nel mercato per la gestione dei servizi relativi al funzionamento dello stesso nonché per effettuare interventi di migliorie alle strutture mercatali, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Articolo 5 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Dirigente del Servizio Commercio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.
4. Al subentrante sono trasferiti i titoli di priorità e di anzianità in termine di presenze possedute dal precedente titolare. Il godimento del posteggio non può eccedere la durata stabilita nella concessione rilasciata al dante causa.
5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentita ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti, all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.
6. Tali soggetti sono tenuti a mostrare agli organi preposti alla vigilanza il titolo abilitativo all'esercizio del commercio.
7. Quanto disposto dai precedenti commi 4, 5, 6 è applicabile anche al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Articolo 6

Durata delle concessioni

1. La durata della concessione è decennale.
2. Il concessionario potrà ottenere nuova concessione decennale previa istanza da presentare al Sindaco, in competente bollo, almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. L'Amministrazione potrà negare il rinnovo della concessione solo per diversa destinazione dell'area del mercato, o di parte di essa, o per il venir meno dei requisiti soggettivi del concessionario.
4. Nel primo caso il concessionario avrà comunque diritto ad ottenere nuova concessione nel territorio comunale, in altra area appositamente destinata all'esercizio del commercio.
5. Le occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività commerciale sono soggette alle disposizioni del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in quanto compatibili con la disciplina settoriale e con il presente regolamento.

Articolo 7

Nome generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

a) su posteggi

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. I titolari di posteggi sul mercato settimanale del sabato di dimensioni superiori a mq.6 X mq.2 e mq. 5 X mq.2 sono tenuti a parcheggiare il mezzo utilizzato per il trasporto merci, sia esso attrezzato o meno per la vendita, all'interno del posteggio stesso.
3. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi. E' consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nei posteggi riservati al settore alimentare, mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione a condizione che non siano di impedimento ai banchi limitrofi.
5. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 centimetri dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
6. Gli operatori sono tenuti a mantenere i rispettivi posteggi puliti. E' fatto assoluto divieto di danneggiare gli impianti, le attrezzature, il suolo delle aree mercatali.
7. A tutti i concessionari di posteggi è fatto inoltre divieto di:
 - a) occupare il posteggio o effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
 - b) vendere merci di settore diverso da quello per il quale è stato concesso il posteggio;
 - c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni e facilmente infiammabili senza adottare relative cautele e precauzioni;
 - d) svolgere attività diverse dalla vendita e somministrazione;
 - e) fare attacchi agli impianti eventualmente esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, installare prese d'acqua o accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - f) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune.
8. Non è consentito, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione o temporaneo, di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Lo scambio di posteggi tra operatori dello stesso mercato non è ammesso salvo le ipotesi di subingresso.

b) su posteggi e in forma itinerante

1. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e eccessive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
3. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente.
4. Gli operatori commerciali sono tenuti all'indicazione, ben chiara e visibile, del prezzo delle merci esposte, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 114/98.
5. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.
6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esse contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. E' vietato lasciare animali liberi.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica e agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' inoltre vietato richiamare l'attenzione degli acquirenti con grida.

Articolo 8 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 9
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. La variazione temporanea del dimensionamento e della localizzazione del singolo posteggio, semprechè disposta per motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore, non dà luogo a modifiche del presente regolamento.
2. E' comunque fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla vigente legislazione.

Titolo 2 - MERCATI

Capo I - Norme Generali

Articolo 10
Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a consorzi o cooperative di operatori ai sensi del precedente articolo 4.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario dei mercati anticipati, posticipati, delle aperture domenicali o festive e dei mercati straordinari.

Articolo 11
Concessione del posteggio

1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio nell'ambito delle aree destinate a mercato settimanale, l'Amministrazione Comunale, fatta salva l'eventuale applicazione di quanto disposto dall'art.12, comma 3, della L.R. 19/99, predisporrà - entro novanta giorni dal verificarsi della vacanza - apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:
 - il fac-simile di domanda di partecipazione al bando
 - l'elenco dei posteggi disponibili
 - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
 - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
 - il settore merceologico di appartenenza
 - i termini di presentazione dell'istanza, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURL al 50° giorno successivo a detta data.
2. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.
3. La graduatoria del bando sarà predisposta in base ai criteri previsti dall'art. 7 della L.R. 19/1999.

4. Ciascun concorrente - in ordine di graduatoria - sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale in funzione delle dimensioni dei posteggi disponibili.
5. Tale scelta avviene nel corso di apposita riunione alla quale sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili.
6. Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti i presenti.
7. Allo stesso soggetto non possono essere assegnati più posteggi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.
8. Ai vincitori del bando dovrà essere rilasciata, contestualmente alla concessione, anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita e/o somministrazione.
9. L'operatore può essere titolare fino ad un massimo di due posteggi nella stessa area mercatale. In caso di posteggi attigui non è ammessa l'unificazione.
10. Le presenze che hanno permesso l'ottenimento di un posteggio sono annullate d'ufficio.

Articolo 12

Concessione agli agricoltori

1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato agli agricoltori, l'Amministrazione Comunale provvederà ad occuparlo predisponendo la medesima procedura indicata al precedente art.11.
2. Requisito indispensabile per la partecipazione al bando è la qualifica di coltivatore diretto risultante da certificazione, rilasciata dal Sindaco del comune ove sono ubicati i terreni da cui provengono i prodotti da porre in vendita, dalla quale risulti l'ubicazione dei terreni, la loro superficie ed i prodotti coltivati.
3. Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.
4. A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
 - alle aziende agricole localizzate nell'ambito della provincia di Savona;
 - ai soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibili dal registro delle imprese con riferimento alla precedente iscrizione al Servizio Unificato Contributi Agricoli (SCAU) ;
 - alle domande spedite in data anteriore. A parità di data di spedizione, si terrà conto della data e numero di assunzione al protocollo generale dell'Ente.

Articolo 13

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per provati motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri a seconda delle esigenze dell'area: nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati o nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il

dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti; il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 14

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 19/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite ovvero occupi il posteggio con attrezzature non idonee alla vendita è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno quattro ore dall'orario di inizio della vendita. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Per presenze in un mercato dell'operatore spuntista si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal atto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando Polizia Municipale.

Articolo 15

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. Tale assegnazione non può essere effettuata qualora il titolare comunichi al Comando Polizia Municipale prima dell'orario di inizio delle vendite che arriverà entro un'ora dall'inizio dello stesso.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal personale della Polizia Municipale presente sul posto per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai sensi della Legge Regionale 19/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti.
4. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata ai soggetti aventi lo stesso settore

merceologico e la stessa specializzazione qualora trattasi di posteggi destinati alla vendita di particolari tipologie merceologiche.

5. L'assegnazione temporanea è esclusa, per i posteggi dotati di strutture fissate al suolo o su cui esistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

6. Non è consentito agli operatori scambiarsi i posteggi assegnati.

Articolo 16

Revoca o sospensione dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (17 giorni per il mercato settimanale, 8 giorni per il mercato specializzato), salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di cui al comma precedente, la comunica all'interessato che, entro 30 giorni, può presentare le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine il Dirigente del Servizio Commercio provvede all'adozione del provvedimento.

3. L'autorizzazione è sospesa in caso di violazioni alle norme sanzionate dal D. Lgs. 114/98 commesse con modalità di particolare gravità, ovvero in caso di recidiva inerente violazioni alle norme suddette o alle disposizioni del presente regolamento. Si applica la procedura di cui al comma 2. Viene sempre disposta la diffida per tutte quelle violazioni che non comportino la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

4. Tutte le giustificazioni devono pervenire tempestivamente al Comune. E' facoltà del Comune effettuare i dovuti controlli.

Articolo 17

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze e le presenze degli operatori assegnatari e le presenze degli spuntisti nei mercati straordinari non sono conteggiate.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 18

Mercati: localizzazione, caratteristiche ed orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) svolgimento del mercato: settimanale

Giornata svolgimento: Sabato

b) ubicazione: Via Gastaldi, Via Pera e slarghi adiacenti

c) superficie complessiva del mercato: mq. 6100

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.300

e) totale posteggi: n.158, di cui:

n.16 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (posteggi n° 151/152/153/154/155/156/157/158 – 165/166/167/168/169 170/171/172).

n.137 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare.

n. 5 riservati esclusivamente ai produttori agricoli (posteggi n° 143/159/160/163/164).

f) Per le rimanenti caratteristiche si fa riferimento a quanto stabilito nelle deliberazioni CC n. 05 del 08/02/1994 e n. 51 del 13/07/1998 e deliberazioni G.C. n. 373 del 14/04/1994 e n. 457 del 16/10/1998.

g) Rispetto alle planimetrie allegate ai citati provvedimenti risultano soppressi , dalla data di entrata in vigore del presente, i seguenti posteggi: 121/129/131/137/138/139/148/161.

2. Ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale 19/99 gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da tre ore prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro novanta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate pulite e sgombre da mezzi.

Articolo 18 bis

Mercato Specializzato dell'antiquariato e collezionismo

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) svolgimento del mercato: ultimo sabato e domenica di ogni mese;

b) ubicazione: Via Colombo e vicoli adiacenti (Vico Nattero, Vico S. Caterina, Vico Grassi, Vico Oslavia) .

Per l'esatta individuazione dei posteggi, delle relative dimensioni e numerazione, si rinvia ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Tutti i posteggi sono destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei seguenti prodotti del settore NON alimentare: antiquariato, modernariato, cose di interesse collezionistico. Non è ammessa la detenzione e vendita di oggetti nuovi ancorché rientranti tra le opere d'arte (pittura, scultura, grafica etc.) . E' altresì vietata la vendita di abbigliamento di qualsiasi genere, scarpe, borse e simili nonché di preziosi.

2. Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 19/99 gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro novanta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate pulite e sgombre da mezzi.

3. Al mercato specializzato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II "Mercati" del presente regolamento.

4. Nelle more dell'assegnazione definitiva dei posteggi, gli stessi verranno temporaneamente assegnati tramite il sistema della "spunta", previa pubblicazione di apposito avviso rivolto agli operatori.

5. Non dà luogo a modifica del presente regolamento il trasferimento temporaneo di parte o dell'intero mercato dovuto a cause di forza maggiore, ovvero per motivi di pubblico interesse finalizzati alla valorizzazione turistica di determinate aree del territorio cittadino.

Articolo 18 ter Concessione del posteggio

1. Per l'assegnazione dei posteggi, di durata decennale, l'Amministrazione Comunale predispose apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:

- il fac-simile di domanda di partecipazione al bando
- l'elenco dei posteggi disponibili
- l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
- il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
- il settore merceologico di appartenenza
- i termini di presentazione dell'istanza, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURL al 50° giorno successivo a detta data.

2. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.

3. La graduatoria del bando sarà predisposta in base ai criteri previsti dall'art. 7 della L.R. 19/1999.

4. Ciascun concorrente - in ordine di graduatoria - sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale in funzione delle dimensioni dei posteggi disponibili.

5. Tale scelta avviene nel corso di apposita riunione alla quale sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili.

6. Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti i presenti.
7. Allo stesso soggetto non possono essere assegnati più posteggi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.
8. Nessun concessionario può essere titolare di più di due concessioni nello stesso mercato.
9. I posteggi e le relative concessioni non sono accorpabili.
10. La concessione decennale è sospesa o revocata nei casi previsti dall'art. 16 del presente Regolamento.
11. In sede di prima assegnazione dei posteggi, la graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di importanza:
 - anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale, nel registro delle imprese o nel registro ditte;
 - data di presentazione della domanda anteriore. A parità di data di spedizione, si terrà conto della data e numero di assunzione al protocollo generale dell'Ente.

Articolo 19

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno ed orari di svolgimento del mercato. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3 - Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 20

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento come stabilito dalla Legge Regionale 19/1999, art. 13, comma 6.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 21

Graduatorie di anzianità

1. Per ciascuna fiera esistente sul territorio comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/99, il Dirigente del Servizio Commercio approva una graduatoria di anzianità che tenga conto delle presenze effettive maturate dai partecipanti in tutte le edizioni.
2. Analoga graduatoria deve essere predisposta per gli agricoltori.
3. Tali graduatorie sono rese pubbliche mediante affissione per almeno 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
4. Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fiera, le graduatorie sono aggiornate tenendo conto dei punteggi acquisiti dai concessionari temporanei in applicazione del successivo articolo 22 e sono ripubblicate all'Albo Pretorio per un ulteriore periodo di 15 giorni.

Articolo 22

Concessioni decennali

1. Per l'assegnazione dei posteggi, di durata decennale, l'Amministrazione Comunale predispone - almeno novanta giorni prima di ciascuna fiera - apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:
 - il fac-simile di domanda di partecipazione al bando
 - l'elenco dei posteggi disponibili
 - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
 - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
 - il settore merceologico di appartenenza
 - i termini di presentazione dell'istanza, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURL al 50° giorno successivo a detta data,
 - l'obbligo di scelta del posteggio, qualora a favore dello stesso richiedente siano accolte più istanze.
2. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.
3. La graduatoria del bando sarà predisposta attingendo le anzianità delle graduatorie individuate con le procedure di cui al precedente art. 21.
4. Ciascun concorrente - in ordine di graduatoria - sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale in funzione delle dimensioni dei posteggi disponibili.
5. Tale scelta avviene nel corso di apposita riunione alla quale sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili.
6. Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti i presenti.
7. Coloro che non avranno ottenuto la concessione decennale, potranno partecipare all'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente vacanti in ciascuna fiera, scegliendo il posto libero in ordine di anzianità secondo la graduatoria predisposta sulla base del comma 3.

8. Allo stesso soggetto non possono essere assegnati più posteggi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.
9. Nessun concessionario può essere titolare di più di due concessioni nella stessa fiera.
10. I posteggi e le relative concessioni non sono accorpabili.
11. Ai titolari di posteggi in fiera si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui al presente regolamento.
12. La concessione decennale è revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 12 del vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche in caso di mancato utilizzo del posteggio per tre edizioni della fiera, salvo assenze per malattia, gravidanza o servizio militare.

Articolo 23 Orario di vendita

1. Il Sindaco predispone apposito provvedimento nel quale è individuato l'orario di vendita nella singola fiera.
2. Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dell'inizio e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.
3. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario fissato per l'inizio delle vendite, lo stesso sarà reso disponibile per una assegnazione temporanea.
4. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.

Articolo 24 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati entro l'orario di inizio vendite sono assegnati - in ordine di anzianità - ai concorrenti che, pur avendo partecipato al bando, non hanno ottenuto la concessione decennale.
2. La effettiva presenza alla fiera incrementerà di un punto l'anzianità di ciascun titolare riportata nella graduatoria predisposta in applicazione dell'art. 21 ed utilizzata per il bando.
3. I concessionari temporanei dovranno occupare i posteggi loro assegnati entro 15 minuti da detta assegnazione, pena l'esclusione dalla manifestazione.
4. Non sono consentiti scambi di posteggio fra i concessionari temporanei.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai sensi della Legge Regionale 19/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti.

6. L'assegnazione dei rimanenti posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi lo stesso settore merceologico e la stessa specializzazione qualora trattasi di posteggi destinati alla vendita di particolari tipologie merceologiche.

Capo II - Individuazione delle Fiere

(testo approvato con delibera C.C. n. 26 del 30/03/2006)

Articolo 25

Fiere: localizzazione, caratteristiche ed orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La fiera denominata S. Anna si svolge, di norma, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 19/1999, il 26 luglio.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza Paccini (lato levante e *lato ponente*) e *slargo di via Battaglia*.
 - b) lettera b soppressa**
 - c) numero totale posteggi: 22 di cui:
 - n. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
 - n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
 - n.1 riservato ai produttori agricoli;l'esatta individuazione dei posteggi è rimessa ad apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. *soppresso*

Articolo 26

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

(testo approvato con delibera C.C. n. 26 del 30/03/2006)

Articolo 27 Posteggi fuori mercato

1. Sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato:

a) annuali in Via Roma (come da allegata planimetria) :

posteggio n.1 mt. 4,00 x 2,00 settore NON ALIMENTARE

posteggio n.2 mt. 4,00 x 2,00 settore NON ALIMENTARE

posteggio n.3 mt. 4,00 x 2,00 settore NON ALIMENTARE

b) annuali su aree demaniali marittime:

Via Torino (demanio) posteggio n. 4 mq 3.00 settore ALIMENTARE

P.ta Ciccione (demanio) posteggio n.5 mq 9.50 settore NON ALIMENTARE

P.ta Grollero (demanio) posteggio n.6 mq 12.75 settore NON ALIMENTARE

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 19/99 con le modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento.

3. Ai sensi della Legge Regionale 19/1999 gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso al posteggio è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate pulite e sgombrare da mezzi.

4. Solo ai posteggi *privi di strutture fisse* si applicano le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

5. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate, per brevi periodi, esclusivamente in coincidenza di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso nonché nell'ambito di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune. Il numero dei posteggi e le modalità di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

6. Per il funzionamento e la regolamentazione dei posteggi fuori mercato si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempre che non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

7. *(comma soppresso)*

Titolo 5 - Commercio itinerante

Articolo 28

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Gli operatori che intendono esercitare il commercio itinerante devono effettuare l'attività di vendita spostandosi da un luogo ad un altro della città con eccezione delle vie di cui al successivo art. 29. Detti operatori possono sostare nello stesso posto per il tempo necessario alla vendita e comunque per un periodo non superiore ad un'ora. Al termine dell'ora possono continuare l'attività di vendita purché in luogo distante almeno mt. 200 dal precedente.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che non crei intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; qualora sia svolto su marciapiedi dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno mt. 1,5 per il transito dei disabili.
3. Per quanto riguarda le procedure di sospensione e revoca delle autorizzazioni valgono le norme previste al precedente art. 16 del presente regolamento.
4. La qualità di operatore itinerante è comprovata soltanto previa presentazione di autorizzazione originale o documentazione equipollente all'atto del controllo.
5. La qualità di produttore agricolo è comprovata mediante esibizione di certificazione, rilasciata dal Sindaco del Comune ove sono ubicati i terreni, dal quale risulti l'estensione degli stessi ed i prodotti coltivati.
6. Per il commercio itinerante si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempreché non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

(testo approvato con delibera C.C. n. 26 del 30/03/2006)

Articolo 29

Zone vietate

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

1. In tutte le strade, piazze, aree pubbliche *e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio - regolarmente costituite* - comunque denominate poste al di sotto della ex strada statale Aurelia (compresa), con esclusione delle seguenti zone:
 - a) *Slargo via F.M. Giancardi (S.P. n. 1 "Aurelia") , lato monte, compreso tra i civici n. 33*/35/35 bis;*
 - b) *Tratto di Corso Europa, entrambi i lati, dal numero civico 43 al n. 45 (tra Hotel Al Saraceno e asilo il Piccolo Principe) , con espresso divieto di esercitare il commercio con veicoli di qualsiasi genere aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,50 tonnellate;*
 - c) *Slargo di via Battaglia, con espresso divieto di esercitare il commercio con veicoli di qualsiasi genere aventi massa complessiva uguale o superiore a 3,50 tonnellate.*
2. Nei centri storici delle frazioni di Moglio, Solva e Caso.
3. In tutte le aree (spiagge comprese) appartenenti al demanio marittimo.
4. *Nelle adiacenze di edifici di culto ed ospedali.*

Articolo 30

Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
2. E' data idonea pubblicità ai limiti e divieti all'esercizio del commercio itinerante.

Articolo 31

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco.

Titolo 6 Sanzioni

Articolo 32

Responsabilità per danni

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni mancanze o adempimenti di merci o di attrezzature che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i loro collaboratori e sostituti sono invece responsabili dei danni da essi in qualsiasi modo arrecati al Comune ed ai frequentatori del mercato.

Articolo 33

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 150.000 le violazioni alle seguenti norme:
 - art.5 comma 6
 - art.7 lett a) n. 2-4-5-6
 - art.7 lett. b) n. 3-6-7
 - art.28 comma 4 e 5.
2. Sono inoltre punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 le violazioni alle seguenti norme:
 - art. 18 comma 2.
 - art. 23.
 - art. 27 comma 3.
 - art. 28 comma 1 e 2.
 - art. 31.
3. Le disposizioni del presente regolamento non sanzionate dai commi precedenti e dal D. Lgs. 114/98 sono punite con la sanzione prevista dall'art. 106 del R.D. 03/03/1934 n. 383.

Titolo 7 - Norme transitorie e finali

Articolo 34

Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, salvo quanto stabilito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 05 del 08/02/1994, n. 51 del 13/07/1998 e dagli atti esecutivi di dette deliberazioni consiliari nelle parti non in contrasto con il presente.

Articolo 35

Concessione dei posteggi per la fiera di S. Anna - edizione 2000

Per mancanza dei tempi tecnici per l'espletamento della procedura concorsuale prevista dagli artt. 21 e 22 del vigente regolamento, l'assegnazione dei posteggi, con validità limitata all'edizione dell'anno 2000, sulla fiera di S. Anna avverrà in base ai seguenti criteri:

- il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di approvazione del presente regolamento al 60 giorno antecedente al data di svolgimento della fiera;
- l'assegnazione avverrà, ai soggetti che hanno presentato istanza in tempo utile, in base ai seguenti criteri:
 - anzianità di presenza in fiera,
 - anzianità di iscrizione nel registro imprese, in qualità di operatore commerciale,
 - ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Articolo 36

Prima applicazione dell'art. 11

1. In sede di prima applicazione dell'art.11, il bando per l'assegnazione dei posteggi liberi è preceduto dal bando per le "migliorie" che deve contenere:
 - l'indicazione dei posteggi liberi;
 - i termini di presentazione delle domande da parte degli operatori che intendono cambiare posteggio;
 - i criteri di assegnazione dei posteggi.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed inviato in copia alle Associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti su aree pubbliche.
3. La procedura si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei soggetti che hanno inoltrato istanza nei termini, redatta sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
 - anzianità di presenza sul mercato settimanale;
 - anzianità di iscrizione nel registro imprese (o ditte) per l'esercizio dell'attività commerciale.
4. Non si dà luogo al procedimento di cui sopra e alla conseguente assegnazione dei posteggi, ai sensi dell'art. 11, fino alla verifica dell'impatto viabilistico conseguente all'apertura dell'Aurelia Bis.

Articolo 37
Modalità operative per soppressione posteggi

A seguito della soppressione dei posteggi n. 121/129/131/137/138/139/148/161 la Giunta Comunale determinerà le modalità operative per l'utilizzazione degli spazi liberi al fine di migliorare la viabilità pedonale e riorganizzare, anche con la traslazione a scalare dei posteggi, l'area di mercato. Saranno ammesse eventuali modifiche del dimensionamento e ubicazione dei posteggi, nei limiti dello spazio disponibile non destinato ad altro uso.